



COMUNE DI LEDRO
Provincia di Trento

Disciplinare
relativo alle procedure per la celebrazione dei matrimoni civili

Allegato A)
*alla deliberazione della Giunta comunale
n. 9 di data 11.2.2010*

*IL SEGRETARIO GENERALE
M. Flavia Brunelli*

Indice generale

Art. 1 - Oggetto e finalità del Disciplinare

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Individuazione "Casa Comunale" e dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili

Art. 4 - Richiesta locali

Art. 5 - Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 6 - Orario di celebrazione

Art. 7 - Corrispettivi

Art. 8 - Organizzazione del servizio

Art. 9 - Casi non previsti dal presente Disciplinare

Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto e finalità dei Disciplinare

1. Il presente Disciplinare regola le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come disposto dall' articolo 106 all'articolo 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2
Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a: dipendenti a tempo indeterminato del Comune, Assessori comunali, Consiglieri comunali o cittadini italiani che hanno requisiti per la elezione a Consigliere comunale.

Art. 3
Individuazione "Casa Comunale" e dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili

1. La "Casa Comunale", ai fini di cui all'articolo 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
2. Il locale individuato per la celebrazione dei matrimoni civili è la sala sita al piano terra della p.ed. 77 pm. 2C.C. Pieve di Ledro (ex Oratorio S. Giuseppe), in via Vittoria, n.20.

Art. 4
Richiesta locali

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile presso i locali individuati al comma 2 dell'articolo 3 devono dichiararlo all'atto della pubblicazione di matrimonio al responsabile dell'ufficio stato civile e/o comunque presentare domanda o delega almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari.
2. Per la richiesta dei locali a pagamento gli sposi devono provvedere al versamento, se dovuto, del corrispettivo previsto all'articolo 7 del presente disciplinare.

Art. 5
Prescrizioni per l'utilizzo

1. Alle parti richiedenti è consentito addobbare il locale dove dovrà essere celebrato il matrimonio fermo restando che, alla fine della cerimonia, le stesse si faranno carico dello sgombero degli addobbi; esse sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture esistenti.
2. La sala può essere occupata per un tempo massimo di 1 ora (per cerimonia ed eventuali foto ricordo). Nel caso di matrimoni tra cittadini stranieri, che abbisognano di interprete, il tempo a disposizione è di 1 ora e 30 (data la maggior durata della cerimonia).
3. Qualora siano previsti più matrimoni, gli eventuali ritardi (superiori ai 15 minuti) che rendano impossibile la celebrazione entro il tempo a disposizione determineranno l'annullamento della cerimonia.
4. Non è ammesso, prima, durante e dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale all'interno della sala matrimoni o sul giroscalo interno, è invece possibile all'esterno del Palazzo, sotto il portico c/o la piazza.

Art. 6
Orario di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati nei seguenti orari:

– mattino:	dal lunedì al venerdì	dalle 09.00	alle 12.00
	il sabato	dalle 10.00	alle 12.00
– pomeriggio :	il martedì e il giovedì	dalle 14.30	alle 16.30

L'orario va concordato con l'Ufficiale dello Stato Civile.
2. Non si effettuano celebrazioni di matrimonio il sabato pomeriggio, la domenica e nei giorni festivi.

Art. 7
Corrispettivi

1. I corrispettivi per l'utilizzo dei locali e per la celebrazione dei matrimoni sono riportati nella seguente tabella:

	Residenti	Non Residenti
In orario di servizio	gratis	100,00
Sabato mattina	gratis	150,00
2. I predetti corrispettivi sono dovuti a fronte dei servizi offerti per la celebrazione dei matrimoni quali: spese gestionali inerenti la pulizia, il riscaldamento, il personale ausiliario, acquisto materiale di rappresentanza per ceremoniale.
3. L'importo va versato alla Tesoreria Comunale, presso la Cassa Rurale di Ledro – via Chiassi, 5 – Bezzecca sul conto corrente del Comune IBAN IT 50 Z 03599 01800 000000131525 .
4. La ricevuta di attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere consegnata all'Ufficio stato civile almeno 7 giorni prima della celebrazione del matrimonio
5. Lo spostamento della cerimonia o l'eventuale ritardo di cui all'articolo 5, comma 3 non

comporterà la restituzione della tariffa versata.

Art. 8
Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato civile.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. E' ammesso l'ingresso nella zona a traffico limitato dell'automobile degli sposi, previa autorizzazione da richiedere al Comando della Polizia municipale (nel rispetto delle norme di circolazione).
4. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
5. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
6. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 9
Casi non previsti dal presente Disciplinare

1. Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento dovrà essere preventivamente concordato e verificato con il personale del Servizio Demografico.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, trovano applicazione:
 - Il Codice Civile;
 - Il DPR 3 novembre 2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127”;
 - Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento finanziario e contabile approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L,

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente disciplinare viene applicato a decorrere dal 1° marzo 2010.